



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



Ordinanza N. 79/2018

**IL SINDACO**

**VISTE** le precedenti Ordinanze con le quali è stata regolamentata la somministrazione e la vendita di alcolici e bevande in genere in bottiglie di vetro nonché in lattine.

**VISTO** che in questo Comune durante tutto il periodo estivo avranno luogo diverse feste religiose e manifestazioni varie che comporteranno la partecipazione di numeroso pubblico e potenziali criticità che possono derivare dall'uso di sostanza alcoliche o dal distorto utilizzo di contenitori in vetro.

**CONSIDERATO** che occorre prevenire insorgenze di pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità.

**VISTO** l'art. 689 del c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici.

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della Legge 125/2001.

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

**VISTO** l'art. 7 bis del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

**VISTO** il vigente ordinamento dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni.

**ORDINA**

Con decorrenza immediata, la revoca delle prima citate Ordinanze Sindacali e dalla data odierna fino al 30.09.2018, dalle ore 22,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo:

Nelle varie manifestazioni pubbliche che si svolgeranno in questo Comune:

**E' FATTO DIVIETO**, a tutti i detentori di esercizi pubblici di commercializzare bevande in contenitori o recipienti di vetro o lattine, con l'obbligo di versare il contenuto delle stesse in bicchieri di plastica, polistirolo o cartone.

Detto divieto è esteso ai detentori di esercizi commerciali ed ai venditori ambulanti di prodotti alimentari.

**E' CONSENTITO** l'uso dei contenitori in vetro all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza ove sono allocati tavoli e sedie, purché munite di regolari autorizzazioni, nonché ai commercianti di prodotti alimentari da asporto.

**E' FATTO DIVIETO** a tutti gli esercenti a posto fisso appartenenti al settore alimentare di vendita di alcolici e superalcolici ai minori di anni diciotto.

**E' FATTO DIVIETO** di circolare per le Vie pubbliche con bottiglie di qualunque genere o lattine contenenti bevande alcoliche ed altro genere.

**AVVERTE**

Che per le violazioni alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione prevista ai sensi dell'art.7 del D.L.vo 267/2000, fatta salva l'applicazione di sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con le prima citate Ordinanze.

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 03/08/2018

Il Sindaco  
Francesco Calderaro